

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 20 luglio 2005, il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 settembre 2005.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento ungherese al seguente indirizzo:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Alkotmány u. 29.
H-1385 Budapest 62
Pf 867
Tel.: (36) 1-219 62 60
Fax: (36) 1-219 62 59.

Articolo 5

L'organismo di intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Articolo 7

Oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario ritira le scorte di cereali aggiudicatigli anteriormente al 30 settembre 2005.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accolta;
- il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all'articolo 1, paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽¹⁾. L'esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. L'interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa prima dello scarico l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale fornendo i dati seguenti:

- il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati,
- il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati,
- i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto,
- la data o le date di scarico previste.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.